

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 847 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio PIEDEPALUMBO e Massimo TANZILLO, e della società SS TURRIS CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PIEDEPALUMBO, all'epoca dei fatti rappresentante legale della società S.S. Turris Calcio S.r.l., in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione al C.U. N.1 s.s. 22/23 del S.G.S., punto 2.6, per aver consentito o comunque non impedito alla società dallo stesso rappresentata, di far svolgere un provino – allenamento al calciatore Francesco Esposito, tesserato con la Società A.S.D. Aquilotti, in data 12 gennaio 2023 presso il campo sportivo “Liguori” di Torre del Greco, in assenza del necessario “nulla osta” della società di appartenenza e senza la prescritta autorizzazione federale, comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;

MASSIMO TANZILLO, all'epoca dei fatti collaboratore del settore giovanile tesserato per la società S.S. Turris Calcio S.r.l., in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione al C.U. N.1 s.s. 22/23 del S.G.S., punto 2.6, per aver fatto svolgere alla società S.S. Turris Calcio S.r.l., un provino – allenamento al calciatore Francesco Esposito, tesserato con la Società A.S.D. Aquilotti, in data 12 gennaio 2023 presso il campo sportivo “Liguori” di Torre del Greco, in assenza del necessario “nulla osta” della società di appartenenza e senza la prescritta autorizzazione federale, comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;

SS TURRIS CALCIO SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i soggetti avvisati, ovvero il Sig. Antonio Piedepalumbo nella qualità di amministratore Unico e legale rappresentante, ed il Sig. Massimo Tanzillo, collaboratore del settore giovanile tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PIEDEPALUMBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS TURRIS CALCIO SRL, e dal Sig. Massimo TANZILLO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio PIEDEPALUMBO, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Massimo TANZILLO, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società SS TURRIS CALCIO SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina